

REGOLAMENTO
DESTINATO A DISCIPLINARE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI
FAMIGLIE CON BAMBINI ISCRITTI AGLI ASILI NIDO DI AVIANO

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione di contributi per abbattere le spese che le famiglie con bambini iscritti agli asili nido presenti nel territorio comunale di Aviano sostengono per la frequenza, in accordo con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20/2005 “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia”.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per nidi d’infanzia i servizi per la prima infanzia di cui all’articolo 3 della L.R. 20/2005 gestiti dai soggetti individuati dall’articolo 6 della medesima legge e in possesso delle autorizzazioni al funzionamento.

3. L’erogazione di contributi per le famiglie con bambini iscritti agli asili nido persegue le seguenti finalità:

- garantire il diritto di accesso agli Asili Nido presenti nel territorio a tutti i bambini della fascia di età dai 3 ai 36 mesi
- sostenere i genitori e le famiglie nella conciliazione tra tempo di cura dei figli e tempo lavorativo
- facilitare e sostenere l’accesso delle donne al mercato del lavoro, in special modo nel mantenimento del posto di lavoro dopo la maternità
- applicare il principio di solidarietà sociale attraverso il criterio della proporzionalità tra situazione economica delle famiglie e peso economico delle rette a loro carico;
- aumentare il numero di famiglie e di bambini che accedono agli Asili Nido presenti nel territorio comunale

Art. 2

Destinatari e requisiti

1. Possono accedere ai contributi le famiglie residenti nel Comune di Aviano e con bambini iscritti agli Asili Nido presenti nel territorio comunale.

2. Per famiglia si intende il nucleo familiare come definito dall’articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 109/1998 e successive modifiche e decreti attuativi.

3. Il contributo è concesso ai nuclei familiari in cui almeno un genitore sia residente nel Comune e con il quale sia residente il minore iscritto al nido d’infanzia.

4. Il contributo viene concesso per le modalità di frequenza a tempo pieno (almeno 40 ore settimanali di frequenza) o part time (almeno 20 ore settimanali di frequenza).

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Le famiglie residenti nel Comune di Aviano con bambini iscritti agli Asili Nido presenti nel territorio Comunale sono suddivisi in **cinque fasce**, in base al valore dell' I.S.E.E.

I fascia: valore I.S.E.E. ≤ 10.000,00 Euro;

II fascia: valore I.S.E.E. da 10.001,00 a 15.000,00 Euro;

III fascia: valore I.S.E.E. da 15.001,00 a 20.000,00 Euro;

IV fascia: valore I.S.E.E. da 20.001,00 a 25.000,00 Euro;

V fascia: valore I.S.E.E. da 25.001,00 a 30.000,00 Euro;

2. Non sono previste agevolazioni per le famiglie il cui I.S.E.E. sia superiore ai 30.000 euro.

Art. 4
Presentazione della domanda di contributo

1. Le domande di ammissione al contributo devono essere inoltrate agli Uffici preposti del Comune di Aviano entro il 28 Febbraio in corrispondenza ai periodi di iscrizione presso gli Asili Nido, per il successivo Anno Scolastico.
2. Considerato che vi sono Asili Nido presenti sul territorio che accolgono le iscrizioni in ogni mese dell'anno, tali domande verranno comunque accolte. In questo caso la concessione del contributo sarà possibile solo in presenza della necessaria copertura finanziaria di bilancio. Si darà priorità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, a coloro che hanno presentato la domanda nei termini sopra indicati
3. Per richiedere il contributo la famiglia deve presentare:
 - documento fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Nel caso di soggetti e/o nuclei familiari composti da immigrati, copia del permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità o attestazione della domanda di rinnovo
 - documento che attesti l'avvenuta iscrizione ad un Asilo Nido, nel quale sia indicata la modalità di frequenza scelta (part time o tempo pieno) e il relativo costo mensile
 - dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E.E.) in corso di validità e con i redditi di riferimento dell'anno solare precedente.

La mancanza, totale o parziale, della documentazione richiesta comporta l'esclusione della domanda.

4. Le eventuali variazioni intervenute nel corso della validità della dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E.E.) devono essere tempestivamente presentate Uffici preposti del Comune di Aviano per la rideterminazione della fascia spettante.

5. L' I.S.E.E in corso di validità, presentato, sia nei termini previsti nel comma 1 che in quelli previsti nel comma 2, ha validità fino al termine dell'Anno Scolastico per cui si richiede il contributo, a prescindere dalla scadenza.

Art. 5
Obblighi dei beneficiari

1. Le famiglie identificate come beneficiarie dei contributi sono tenute a:
 - a. fornire la documentazione necessaria alla richiesta di contributo di cui all'articolo 4 e ed eventuali successive integrazioni che potranno essere chieste nella fase istruttoria
 - b. informare l'Amministrazione comunale in caso di trasferimento di residenza in altro Comune. Qualora ciò non avvenisse, le famiglie saranno tenute a restituire il contributo indebitamente percepito.
 - c. chiedere preventivamente, in caso di necessità di ampliamento di utilizzo del servizio di Asilo Nido, la concessione dell'ampliamento del contributo, che verrà accordata solo se esiste adeguata copertura finanziaria. In caso contrario la parte di tariffa non coperta dall'Amministrazione Comunale sarà a carico della famiglia.
 - d. comunicare le eventuali variazioni di frequenza che intervengono rispetto all'iscrizione iniziale (passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, ritiro del bambino dall'Asilo Nido, assenze prolungate che comportano una riduzione della retta, etc.) che in ogni caso determinano una modificazione della retta
 - e. comunicare ogni variazione del reddito I.S.E.E. del nucleo familiare di appartenenza del bambino che possa incidere sulla determinazione del contributo.

Art. 6
Modalità di determinazione del contributo

1. Alle famiglie che presentando domanda di contributo e rientrano nelle fasce I.S.E.E. indicate, verrà applicata una riduzione della retta dall'Asilo Nido, secondo le percentuali che seguono:

I fascia: dal 60% al 50% della retta

II fascia: dal 50% al 40% della retta

III fascia: dal 40% al 30% della retta.

IV fascia: dal 30% al 20% della retta.

V fascia: dal 20% al 10% della retta.

2. La Giunta Comunale, tenuto conto delle domande di contributo presentate e delle risorse disponibili in bilancio, con proprio atto determina annualmente gli importi destinati all'abbattimento delle rette e le percentuali di sconto da attribuire alle fasce ISEE, entro il mese di Giugno, per l'Anno Scolastico successivo.

3. Gli Uffici preposti comunicano alle famiglie beneficiarie del contributo le esatte percentuali di sconto entro il mese di Giugno, per l'Anno Scolastico successivo

4. Nel caso di minori disponibilità di bilancio, le percentuali di riduzione potranno essere diminuite anche al di sotto delle percentuali previste da ciascuna fascia.

5. Nel caso di un ridotto numero di domande e di una eccedenza economica, le eventuali disponibilità economiche eccedenti potranno essere distribuite nelle varie fasce, anche aumentando la percentuale di sconto prevista, in ogni caso nel limite delle percentuali massime indicate al comma 1 del presente articolo.

6. Il contributo concesso è cumulabile con il solo contributo Regionale per l'abbattimento delle rette degli Asili Nido previsto dalla L.R. 20/2005.

Art. 7
Priorità di accesso ai contributi

1. Nel caso i fondi stanziati dall'Amministrazione Comunale non risultassero sufficienti a coprire la totalità delle domande presentate, la Giunta Comunale potrà stabilire alcune priorità nella concessione dei contributi, tenendo conto delle seguenti casistiche:

- a. bambini con handicap opportunamente certificato dall'Azienda Sanitaria competente
- b. nuclei familiari con reddito ISEE più basso
- c. nuclei monoparentali
- d. condizioni lavorative a tempo pieno di entrambi i genitori
- e. presentazione della domanda di contributo nei termini di cui all'art. 4
- e. iscrizione a tempo pieno rispetto ad un part time.

Art. 8
Modalità di erogazione del contributo

1. Il Comune attraverso gli uffici preposti raccoglie le domande di contributo e la documentazione di cui all'articolo 4, verificandone la validità in corso e attribuendo a ciascuna famiglia la rispettiva fascia I.S.E.E.

2. Sulla base degli I.S.E.E. presentati, e delle risorse disponibili in bilancio, viene definita annualmente dalla Giunta Comunale la esatta percentuale di riduzione sulla retta di ciascuna fascia I.S.E.E. per l'Anno Scolastico successivo, entro il mese di Giugno.

3. Viene rilasciata alla famiglia avente diritto al contributo apposita dichiarazione, con la quale la famiglia ottiene dal soggetto gestore la riduzione specificata sulla retta.

4. Con cadenza bimestrale gli uffici preposti predispongono il versamento delle quote relative alla differenza di ciascun beneficiario, in modo da garantire al soggetto gestore entrate pari al pagamento della retta attribuita per ciascun avente diritto.

5. Trattandosi di un contributo in conto rette corrisposto direttamente al soggetto gestore del nido, la liquidazione dovrà avvenire su presentazione di regolare fattura.

Art. 9

Obblighi dei soggetti gestori degli Asili Nido

1. I soggetti gestori degli Asili Nido sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali preposti entro il 31 Maggio di ciascun anno le rette stabilite per la frequenza a tempo pieno (almeno 40 ore settimanali di frequenza) o part time (almeno 20 ore settimanali di frequenza) del successivo Anno Scolastico.

2. I soggetti gestori degli Asili Nido sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali preposti le eventuali variazioni che intervengono rispetto all'iscrizione iniziale (passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, ritiro del bambino dall'Asilo Nido, assenze prolungate che comportano una riduzione della retta) e che in ogni caso determinano una modificazione della retta applicata.

Art. 10

Controlli e sanzioni

1. Il Comune controlla la veridicità dei dati sulle dichiarazioni sostitutive uniche in merito all'I.S.E.E., effettuate in base agli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000, avvalendosi, se del caso, di soggetti istituzionali.

2. In caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione, ferma restando la decadenza immediata del beneficio ottenuto, provvede ad attivare le procedure per il recupero coattivo di quanto indebitamente percepito.

3. E' fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 11

Norma transitoria

Solo per il corrente Anno Scolastico 2012/2013 le famiglie con bambini iscritti agli Asili Nido potranno presentare domanda di contributo relativamente al periodo Gennaio / Luglio 2013 entro il termine del 15 aprile 2013. L'Amministrazione determinerà con proprio atto le percentuali di sconto da attribuire alle fasce I.S.E.E. per tale periodo.

APPROVATO con deliberazione consiliare n. 25 del 21.03.2013

MODIFICATO con deliberazione consiliare n. 9 dell'11.02.2016 (introduzione comma 5 dell'art. 4)

MODIFICATO con deliberazione consiliare n. 58 dell'8.08.2016 (articoli 3 e 6)